

LIBRI

IL "PROCESSO" C.S.C.E. DA HELSINKI 1 A HELSINKI 2 L'APPORTO DELLA SANTA SEDE

La presenza della Santa Sede nella Comunità internazionale si manifesta nel continuativo contributo alla "causa" dell'uomo, nell'apporto alla costruzione della piena unità della famiglia umana in un mondo in cui sia rispettata la giustizia, garantita la pace, promossa la crescita della persona umana con i suoi diritti e libertà, tutelata l'identità propria di ogni Popolo.

Tale apporto si realizza nel concorso della Santa Sede al quotidiano intrecciarsi dei diversi ambiti delle relazioni internazionali: rapporti diplomatici, elaborazione di norme, conclusione di trattati, accertamento dell'effettiva vigenza dei principi generali dell'ordinamento internazionale, attività di mediazione e arbitrato. Ma in modo singolare anche nella partecipazione all'attività delle Organizzazioni intergovernative, o della cosiddetta diplomazia multilaterale istituzionalizzata, in una posizione tutta particolare che risponde all'unico criterio di vedere garantita la natura e la specificità della Santa Sede. Infatti l'indiscussa soggettività internazionale che è espressione di una sovranità riconosciuta quale organo centrale di governo della Chiesa cattolica, non può essere disgiunta dal carattere religioso ed etico-morale della propria azione e missione, che si accentua e risuona proprio nei contesti multilaterali protesi ad intervenire nei vari ambiti della vita umana e spesso a farsi interpreti delle istanze più diverse dei differenti popoli.

Si tratta di considerazioni che è possibile fare anche nell'inquadrare il particolare rapporto realizzato tra la Santa Sede e la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), esperienza giuridico-politica, che oggi vede interessati tutti i Paesi d'Europa e quelli del Nord America, ormai con una propria sto-

ria e soprattutto una propria effettività, riconosciuta e comprovata, nel contesto delle relazioni internazionali.

A dare la giusta luce all'azione svolta dalla Santa Sede in questo particolare contesto della diplomazia multilaterale – ambito che sempre più assume una rilevanza esclusiva nelle relazioni e nei rapporti tra Popoli e tra Stati – concorre l'organica ed originale trattazione di Andrés Carrascosa Coso, *La Santa sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa*, 2ª, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, 389 pp. L'opera è il risultato di un'approfondita e documentata ricerca che appare già nella sua seconda edizione per i tipi dell'Editrice Vaticana e costituisce senza dubbio un *unicum* per quanti, studiosi delle relazioni internazionali ed operatori del settore vogliano avere un approccio che sia ad un tempo informativo ed analitico sull'argomento.

Con particolare rilevanza la lettura di questo volume evidenzia un'originale impostazione data al tema, una rigorosa trattazione scientifica e metodologica come mostra la presenza di un apparato critico ricco di preziosi riferimenti a tutta la bibliografia sulla CSCE, completata dall'inserimento in Appendice dei principali documenti della prima fase della stessa Conferenza. Tutto l'iter, dalla fase preliminare fino alla conclusione dell'Atto Finale di Helsinki – questo è infatti l'arco cronologico coperto dallo studio – resta quindi abbondantemente documentato.

Quale pregio non secondario può constatarsi che l'A. accompagna costantemente il lettore in questo iter seguendo un filo logico, che appare come la chiave di lettura e di interpretazione data all'opera: individuare il reciproco apporto tra Santa Sede e CSCE. Non si tratta cioè di una cronaca protocollare o della semplice registrazione di avvenimenti pur politicamente rilevanti, quanto di un'analisi sistematica sul valore giuridico-diplomatico della Conferenza, dei suoi Atti fondamentali e sul contributo della Santa Sede in questo contesto; come pure di quanto la stessa Santa Sede ha potuto ricavare dall'essere inserita in tale esperienza così da arricchire e poter meglio assolvere la sua particolare missione nel quadro delle relazioni internazionali.

Il volume quindi da un lato costituisce un obbligato riferimento per l'esatta comprensione nel profilo giuridico-diplomatico

della natura del processo CSCE ed in particolare – come sottolinea il Card. Angelo Sodano nella *Prefazione* – del «significativo apporto della Sede Apostolica a tale processo». Ma – come l'A. ripetutamente evidenzia – anche per poter cogliere l'apporto dato dalla CSCE alla Sede Apostolica: l'averla resa protagonista di un nuovo modo di realizzare rapporti internazionali su base permanente ma non istituzionalizzata; l'averle consentito una più approfondita conoscenza di come le differenti posizioni politico-culturali tendono a concretizzarsi nella dinamica dell'ordinamento internazionale, fatta di relazioni, norme e strutture; l'averle consentito un "bagno di realismo" ponendola a confronto con le effettive necessità, istanze, modi di vita e pensiero di Popoli e Paesi diversi¹.

L'immagine della CSCE: un "processo" che diventa "struttura"

Possono ben rappresentare la sintesi dell'intero "processo" della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa le parole di Giovanni Paolo II, che la definiva come «L'immagine eloquente di un'Europa riconciliata con se stessa»². Resta indubbiamente da chiarire il significato e la portata giuridico-politica del termine "processo" con cui si usa indicare la Conferenza, un dato acquisito dalla dottrina internazionalistica e da cui non si discosta lo studio di A. Carrascosa Coso.

L'esperienza della CSCE inizia negli anni '70 per poi dispiegarsi fino ai nostri giorni arricchendosi di elementi di dibattito, di partecipanti, di atti politici e normativi, di differente natura e su diversi campi, dovendo continuamente riconsiderare la propria funzione e i propri obiettivi di fronte alle istanze sempre nuove e sempre diverse dei Popoli, delle persone, degli scenari generati dagli avvenimenti. Ecco motivati il fondamento e le ragioni dell'appellativo di "processo".

¹ È quanto in particolare esprime la sintesi contenuta nelle pp. 310-311 del volume.

² *Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 12 gennaio 1991, in "L'Osservatore Romano", 13-14 gennaio 1991.

Un «processo» complesso quindi e di cui è innegabile il contributo dato – in principi di fondo e disposizioni operative – per porre fine ad una pace garantita dalla deterrenza atomica, per eliminare le tensioni del conflitto est-ovest e così ridefinire gli equilibri mondiali. Ma anche un contributo ispiratore dei profondi ripensamenti in atto nell'Europa centro-orientale, degli stimoli per la costruzione di una nuova Europa fondata sull'unità della sua anima: culturale, spirituale, geografica, e – gradualmente – politica ed economica. Indubbiamente il rapido scorrere degli avvenimenti nell'ultimo periodo, con una storia che ha «ripreso a parlare europeo», ha posto notevoli interrogativi alla stessa esperienza della CSCE, obbligandola a confrontarsi con nuove e diverse realtà, fino a ridefinire i suoi obiettivi originari e soprattutto la sua fisionomia giuridico-istituzionale.

La CSCE in origine, infatti, si configura nei suoi motivi ispiratori come momento catalizzatore delle esigenze di pace, sicurezza e cooperazione dell'intero Continente europeo, dei Paesi dell'est come dell'ovest, del nord come del sud. Si estende all'area Nord Americana che dell'Europa condivide storia e valori, ma in particolare la contemporanea presenza nel sistema istituzionalizzato di alleanze militari che caratterizzano il conflitto est-ovest³, nel cui contesto matura e prende forma la CSCE. La Conferenza difatti è soprattutto il primo incontro che, dagli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, si è realizzato tra le diverse esperienze etniche, culturali, politiche, economiche che sono immagine della realtà dell'Europa.

Pur muovendosi fin dalle origini nel pieno della contrapposizione est-ovest, carica di avvenimenti e tensioni spesso anche estranei territorialmente all'Europa⁴, la CSCE propone come uno

³ Il riferimento è alla NATO ed al Patto di Varsavia: è proprio un *Memorandum* di quest'ultima, Organizzazione militare dei Paesi del blocco sovietico, che ufficialmente auspica la convocazione di una Conferenza paneuropea anche se limitata ai soli aspetti della sicurezza militare. Di particolare interesse appaiono le considerazioni svolte su questo punto nel volume in esame, soprattutto quanto alle modalità con cui il *Memorandum* giunge anche alla Santa Sede che non aveva certamente alcun tipo di relazioni ufficiali con i Paesi del Patto di Varsavia (cf. le pp. 46-54).

⁴ Basti pensare al conflitto nell'area del Medio Oriente.

dei suoi fondamenti la ricerca di principi e valori comuni intorno a cui far convergere le diverse anime del Continente, unico mezzo per affrontare i problemi relativi alla sicurezza militare ed alla effettiva cooperazione⁵.

Ma non può negarsi che l'indiscutibile centralità riservata alla persona umana, al riconoscimento dei suoi diritti e libertà abbia rafforzato il prestigio della CSCE, concorrendo alla realizzazione dei suoi intenti. L'aver affermato nell'ormai storico Principio VII dell'Atto Finale di Helsinki che alla base dei meccanismi, pur tecnici, legati alla sicurezza, alla cooperazione politica ed economica, si colloca il rispetto della dignità di ogni essere umano nella sua dimensione individuale e comunitaria, rappresenta la convergenza più alta raggiunta tra i Popoli europei ed un primo significativo valore comune.

Il fattore religioso e la CSCE

In questa ricerca dell'identità comune favorita dalla CSCE, non poteva restare escluso il fattore religioso, che la Santa Sede ha instancabilmente proclamato nello svolgersi delle diverse riunioni della Conferenza per poi vederlo inserito nelle disposizioni degli strumenti che hanno segnato la conclusione delle diverse fasi della CSCE: da Helsinki (1975) a Belgrado (1977), da Madrid (1983) a Vienna (1989), a Parigi (1990) e, ancora ad Helsinki (1992) per ricordare solo le Riunioni che potremo definire "generali" della CSCE. Ad esse infatti si affiancano tutta una serie di riunioni su temi ed ambiti particolari che hanno certamente concorso in larga parte a dare continuità all'intero processo e soprattutto a rendere

⁵ Non può essere dimenticato il parallelo lavoro svolto in seno all'ONU ed all'intero Sistema delle Nazioni Unite per definire un assetto delle relazioni internazionali rispondente alle nuove esigenze. Lo testimonia tra l'altro l'approvazione, il 24 ottobre 1970, della risoluzione 2624 (XXV) con cui l'Assemblea generale dell'ONU adotta la "Dichiarazione sui principi di diritto internazionale regolanti le relazioni di amicizia e cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite" che avrà un'importanza sostanziale nel dibattito preliminare della CSCE, specie quanto ai contenuti di quelli che saranno poi i dieci Principi dell'Atto Finale di Helsinki del 1975.

effettivamente operativi i principi fondamentali accertati e proclamati nei diversi documenti finali delle sessioni della Conferenza⁶.

Attraverso la CSCE il fattore religioso, affermato come valore universale e coinvolgente la coscienza di ogni credente, è diventato una condizione indispensabile per la collaborazione, la pace, il cammino unitario dei Popoli europei. Ma tale è diventato il conseguente riconoscimento e rispetto della "libertà di ogni individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo, agendo secondo i dettami della propria coscienza"⁷. Un impegno da cui appare evidente che la radice dei diritti fondamentali sia da ricondurre alla sfera della dignità umana, al di là di ogni positiva proclamazione e affermazione e che quindi il diritto alla libertà di religione costituisce il fondamento di ogni altro diritto: la sintonia con quanto proclamato dal Magistero della Chiesa, in particolare a partire dalla *Dignitatis humanae*, è facilmente intuibile.

La realtà di piena e sostanziale libertà che oggi in Europa vivono le diverse comunità e Chiese cristiane, può ritenersi uno dei frutti dell'azione della Santa Sede che nel lento, ma efficace progredire della CSCE, ha favorito con la sua presenza, le sue proposte e indicazioni, quel "miglioramento della situazione" necessario a "conferire alla libertà religiosa una cornice e una dimensione adatte al suo pieno esercizio", auspicato da Giovanni Paolo II alla vigilia della fase di Madrid della Conferenza⁸.

Un grado superiore di ordinamento internazionale

Certo non può dimenticarsi – come puntualmente richiama il volume di A. Carrascosa Coso – che la Conferenza sulla Sicurezza

⁶ Gli ambiti trattati dalle riunioni particolari vanno dal disarmo alla cooperazione economica, all'ambiente, alle minoranze, all'informazione ed alla stampa, alle istituzioni democratiche, agli scambi culturali.

⁷ *Atto Finale di Helsinki*, Principio VII.

⁸ Giovanni Paolo II inviava il 10 settembre 1981 una *Lettera ai Capi di Stato firmatari dell'Atto Finale di Helsinki* il cui argomento principale era proprio il riconoscimento e la tutela da parte degli ordinamenti interni dei diversi Stati partecipanti alla CSCE del diritto di libertà di religione, quale diritto individuale e comunitario.

e la Cooperazione in Europa è iniziata come momento di ratifica definitiva di quella spartizione delle sfere di influenza decisa a Jalta nel 1945. Quasi come strumento per il formale riconoscimento dello status quo territoriale determinatosi nel vecchio Continente al termine del secondo conflitto mondiale: dalla divisione della Germania, al sezionamento della città di Berlino, in una parola alla spartizione delle sfere di influenza sulle «due Europe».

Ma lungo il suo cammino – spesso arduo e apparentemente infruttuoso – la CSCE ha influito direttamente nelle politiche e nelle legislazioni degli Stati europei: infrangendo storiche contrapposizioni, aprendo la possibilità ad interventi esterni alla sfera della sovranità statale contro una palese violazione dei diritti dell'uomo e dei popoli, facendo riscoprire la dimensione della vita sociale all'interno degli Stati, dando voce a Popoli, gruppi etnici e minoranze sopraffatte da ferrei apparati statali o inibiti nella loro identità dal ruolo massificante delle ideologie.

Anche all'osservatore meno attento del «processo» CSCE non sfugge il dato che l'effettività di attuazione degli obiettivi e disposizioni elaborate dalla Conferenza si sia realizzata nonostante i suoi documenti e atti non presentino il tradizionale vincolo giuridico proprio dei trattati internazionali, quanto invece il particolare vincolo dell'impegno morale. Dall'Atto Finale di Helsinki del 1975 fino alla carta di Parigi del 1990 – volendo considerare due riferimenti caratterizzanti l'intero «processo» – nessuno dei documenti presenta il carattere di norma pattizia, mancando del requisito della ratifica previsto dal diritto internazionale per dare effettività ai trattati. Ciononostante nessuno può negare l'effettività di tali atti e la loro recezione negli ordinamenti interni e nella condotta politica degli Stati partecipanti alla CSCE.

Come allora non leggere nel «processo» della CSCE «l'esempio del successo della volontà di negoziato e dello spirito evangelico contro un avversario deciso a non lasciarsi vincolare da principi morali»? E vederlo come «un monito per quanti, in nome del realismo, vogliono bandire dall'arena politica il diritto e la morale»¹⁰?

⁹ Enciclica *Centesimus annus*, 25.

¹⁰ *Ibid.*

In questa prospettiva sembra collocarsi anche lo studio di A. Carrascosa Coso che, tra l'altro, fornisce lo spunto per una rilettura degli stessi meccanismi previsti dall'ordinamento internazionale per avviare relazioni pacifiche e una vera cooperazione tra i suoi soggetti. L'A. infatti nella lucida analisi della natura giuridica dell'Atto Finale di Helsinki – facilmente applicabile in analogia ai successivi documenti della CSCE – ne rileva immediatamente i limiti rispetto alle tradizionali forme normative offerte dal diritto internazionale, affermando che non si tratta di un trattato, quanto piuttosto di un impegno vincolante moralmente i suoi sottoscrittori: un “codice di condotta”¹¹. Indubbiamente questo tipo di asserzione impone un riferimento alla dottrina internazionalista e in particolare alla prassi rilevabile dalla funzione normativa delle Organizzazioni intergovernative da cui si desume che un “codice di condotta” acquista valore normativo e vincolante per i membri della Organizzazione stessa che sono ad esso obbligati per il solo fatto di aver aderito all'organizzazione accettandone le disposizioni normative originarie – gli statuti o atti istitutivi – e derivate: risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e codici di condotta. Questi rilievi appaiono non immediatamente applicabili nel caso della CSCE, mancando questa inizialmente del profilo istituzionalizzato proprio delle Organizzazioni intergovernative, ma tale carenza è soppiantata dal fatto che ogni disposizione frutto della CSCE è espressione di una convergenza al massimo livello dei rappresentanti dei Popoli degli Stati partecipanti. Una convergenza che al di là degli aspetti formali giudica sostanzialmente acquisiti determinati principi ponendoli al vertice dello stesso ordinamento internazionale. In altre parole il “processo” CSCE ha svolto una funzione di accertamento sull'esistenza di alcuni principi fondamentali – e pertanto inderogabili se non da principi di pari grado – dell'ordinamento internazionale, verificando intorno ad essi il grado di convergenza degli Stati partecipanti che sono una parte dei soggetti del suddetto ordinamento. Questi due momenti sono stati realizzati rispettivamente nel proclamare i principi accertati attraverso Atti dispositivi e nell'adottare tali Atti

¹¹ Cf., in particolare, p. 281.

esclusivamente mediante «consensus», senza cioè espresse obiezioni formali verso una disposizione e quindi con una indiretta, ma sostanziale, convergenza intorno ad essa.

Queste affermazioni immediatamente impongono una ulteriore riflessione per la dottrina internazionalista e per la prassi internazionale: è forse giunto il momento in cui le norme pattizie per essere efficaci non devono necessariamente passare per i consueti meccanismi di recezione degli ordinamenti interni dei soggetti dell'ordinamento internazionale? Si è forse raggiunto quell'auspicato «grado superiore di ordinamento internazionale»¹².

L'esempio della CSCE sembrerebbe concludere in modo affermativo: se si assume come criterio di valutazione il *principio di effettività* appare evidente che la validità dell'Atto Finale e dei successivi documenti della CSCE, si è dispiegata sulla realtà europea ben oltre quella di tanti trattati, ripetutamente violati dalla condotta degli Stati, nonostante presentino un inoppugnabile valore formale.

Verso una «nuova» CSCE

Oggi, di fronte alle nuove sfide che gli avvenimenti più recenti hanno posto ai Popoli europei nella cui coscienza è viva la prospettiva di un cammino di integrazione, la CSCE, con un orizzonte ormai allargato quanto al numero dei Paesi partecipanti, si propone come l'unica adeguata risposta, anche rispetto ai prospettati meccanismi dell'integrazione economica che coinvolgono una parte degli Stati europei. Anzi la validità e l'effettiva attuazione del suo intero «processo» appaiono confermati anche dagli ultimi eventi che stanno interessando l'Europa nella sua globalità, come pure singolarmente gran parte degli Stati europei.

La difficile fase di transizione avviatasi nel vecchio Continente, ed in particolare nell'area centro-orientale e balcanica, riguarda ogni aspetto della vita delle società: le riforme in atto si muovono dalla rilettura dei parametri istituzionali alla definizione

¹² Enciclica *Sollicitudo rei socialis*, 42.

di un diverso modello economico, ma hanno tutte alla base una riscoperta della dimensione sociale, un forte movimento di riappropriazione del proprio ruolo da parte dei cittadini – come singoli o nelle diverse forme di aggregazione proposte dal vivere sociale – e non è assente il desiderio di una rinascita spirituale, come esperienza singola e comunitaria. Naturalmente gli ostacoli non sono indifferenti: episodi di aperta e latente conflittualità interetnica, di delimitazioni territoriali e, soprattutto di mancato riconoscimento dei fondamentali diritti e libertà della persona umana, come singolo e come Popolo, sono cronaca della nostra quotidianità.

La CSCE, a partire dalla Riunione di Parigi del 1990 ha iniziato una fase nuova della sua esistenza, incamminandosi verso una completa istituzionalizzazione che la rendesse non solo foro permanente di incontro fra Stati, ma anche foro reso continuativo attraverso la presenza di specifici organi intergovernativi. La formula è quella ormai collaudata nelle esistenti forme di organizzazione internazionale istituzionalizzata: una struttura tripartita in organi deliberativi, consultivi ed amministrativi¹³, a cui fanno da ovvio corollario altri organi che sono distintivi della specificità dell'Organizzazione¹⁴.

Di fronte alla novità della CSCE il volume di A. Carrascosa Coso non dà la sensazione di essere superato: anzi in esso sono già rilevabili alcuni degli sviluppi dell'esperienza della CSCE. Ma soprattutto è solo attraverso l'analisi giuridica svolta dall'A. sulla posizione e sulla condotta della Santa Sede che si può cogliere ed interpretare correttamente anche il recente *Aide-Mémoire* della Santa Sede del 2 giugno 1992 circa le ragioni della propria presenza e posizione nella «vecchia CSCE», come pure della propria futura partecipazione «in relazione ai cambiamenti qualitativi attuali della CSCE»¹⁵.

¹³ Si tratta per la CSCE del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri e del Comitato di Alti Funzionari, dell'Assemblea Parlamentare e del Segretariato CSCE.

¹⁴ Sono il Centro per la Prevenzione dei Conflitti con all'interno un Comitato Consultivo ed un Segretariato, e l'Ufficio per le Libere Elezioni.

¹⁵ Il testo è stato pubblicato in «L'Osservatore Romano», 27-28 luglio 1992, p. 6.

Le ragioni esposte dalla Santa Sede non mutano la base giuridica della sua presenza nella CSCE e della sua partecipazione alle attività normative realizzate dall'organizzazione intergovernativa, quanto piuttosto ne autolimitano la partecipazione alle attività operative in ragione della sua specifica natura e missione, senza nulla togliere alla qualità di soggetto dell'ordinamento internazionale propria della Santa Sede. Anzi tale qualità è sottolineata ulteriormente da questa autolimitazione, un atto che il diritto internazionale considera prerogativa esclusiva di un ente sovrano a cui appartiene la conseguente soggettività internazionale.

Per meglio comprendere la situazione dell'oggi, resta fondamentale la dichiarazione interpretativa del combinato disposto dei paragrafi 69 e 79 delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki del 1973 fatta il 28 novembre 1972 dal Rappresentante della Santa Sede, quale base della stessa presenza della Sede Apostolica nella CSCE: indicazione ampiamente confermata dal volume di A. Carrascosa Coso che vi dedica a più riprese un'importante attenzione, intravedendovi la chiave di ogni ulteriore chiarificazione della posizione della Santa Sede.

Fatto considerevole è che le ragioni esposte dalla Santa Sede e l'autolimitazione della sua partecipazione nella CSCE sono state recepite integralmente dagli altri partecipanti e dagli organi della CSCE, attraverso un'esplicita Dichiarazione dell'8 luglio del 1992 nel corso della riunione della CSCE tenutasi ad Helsinki¹⁶. E in tale Dichiarazione non solo si accetta che «senza pregiudizio né alla piena partecipazione della Santa Sede alla CSCE, né ai suoi conseguenti diritti e doveri, il modo del suo contributo alle attività della Conferenza sarà conforme alla sua specifica qualità di soggetto sovrano di diritto internazionale», ma che proprio per la specificità del soggetto «il modo di tale contributo non potrà costituire un precedente».

Non è d'uso nella prassi delle Organizzazioni intergovernative concedere posizioni *esclusive* o di *privilegio*, basandosi la loro stessa struttura sul principio della parità e della sovrana eguaglianza dei Membri. Ma, con la CSCE, è almeno la seconda volta

¹⁶ Il testo è in "L'Osservatore Romano", 27-28 luglio 1992.

che della Santa Sede viene riconosciuta insieme alla soggettività internazionale l'atipicità della sua natura e missione, garantendole esplicitamente una posizione che non costituisce precedente.

Fino alla decisione della CSCE solo la FAO – la prima Organizzazione del Sistema delle Nazioni Unite con cui la Santa Sede instaura rapporti permanenti – aveva operato in modo analogo: l'11 novembre 1948 una risoluzione della Conferenza dell'Organizzazione definiva per la Santa Sede la posizione di Osservatore Permanente riconoscendone ad un tempo la specificità di natura e missione, insieme alla qualifica di soggetto dell'ordinamento internazionale¹⁷; il 20 novembre 1951 un'altra risoluzione della medesima Conferenza stabiliva che la posizione della Santa Sede non costituiva un precedente¹⁸.

Confermata nella sua particolare posizione, la Santa Sede continuerà a contribuire al pieno sviluppo dell'attività della CSCE, soprattutto di fronte alle nuove sfide che gli avvenimenti europei ed extraeuropei quotidianamente pongono a questa Istituzione. E lo farà conscia che di fronte alle nuove prospettive la CSCE può essere qualcosa in più di una valida indicazione, di una pista da seguire e presentarsi come una di quelle «occasioni offerte alla libertà umana per collaborare col disegno misericordioso di Dio che agisce nella storia»¹⁹.

VINCENZO BUONOMO

¹⁷ Cf. FAO, *Report of the Fourth Session of the Conference*, Washington 1949, p. 2; e FAO, *Fourth Session of the Conference: Verbatim Record*, Doc. C 48/PV/5, 2 december 1949.

¹⁸ Cf. FAO, *Report of the Sixth Session of the Conference*, Roma 1951, par. 343.

¹⁹ Enciclica *Centesimus annus*, 26.